

UN'ISTITUZIONE GIURISDIZIONALE GERARCHICA
DELLA CHIESA.
LA PRELATURA PERSONALE *OPUS DEI*

SOMMARIO: Premessa. — I. *L'Opus Dei* nel diritto canonico: *a)* Natura giuridica dell'*Opus Dei*. — *b)* Regime giuridico. — *c)* Rapporto fra il precedente regime e il nuovo regime. — *d)* Finalità. — *e)* Adesione alla Prelatura. — *f)* Doveri reciproci della Prelatura e dei suoi fedeli. — *g)* Vita spirituale. — *h)* Norme di comportamento dei fedeli della Prelatura: il problema della c.d. duplice obbedienza. — *i)* Norma di chiusura e potere di dispensa del Prelato (con particolare riguardo al giuramento promissorio). — II. *L'Opus Dei* e il diritto dello Stato. — *Appendice*: recenti comunicati ufficiali della Segreteria dell'*Opus Dei* in Italia.

Premessa.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno sono state recentemente presentate interpellanze parlamentari volte a chiedere chiarimenti intorno alla impropriamente detta 'associazione' *Opus Dei*, per accertare in particolare se essa sia retta da statuti o codici segreti; se tali statuti stabiliscano come mezzo peculiare del compimento dei fini sociali l'accesso dei soci a cariche pubbliche, e specificamente a cariche direttive, vincolandoli all'obbedienza nei confronti dei superiori nella gerarchia associativa per quanto concerne l'esercizio delle funzioni pubbliche; se di fatto vi siano funzionari civili e militari dello Stato e dirigenti di imprese pubbliche appartenenti a tale ente; e tutto ciò con riferimento alla legge 25 gennaio 1982 n. 17 recante norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e per i provvedimenti conseguenti previsti nella predetta legge (1).

(1) Così l'interpellanza presentata il 25 febbraio 1986 dagli on. Bassanini, Rodotà, Minervini; nello stesso senso, ma più cauta, l'interpellanza pre-

La risposta ai quesiti, formulati in tali termini prendendo spunto da notizie apparse su taluni giornali italiani, impone alcune considerazioni e valutazioni miranti, se non a delineare il fenomeno nella sua interezza, a risolvere i dubbi che da quelle interpellanze possono esser sorti (2).

sentata in pari data dagli on. Petruccioli, Bellocchio, Violante e l'interpellanza presentata il giorno dopo dagli on. Gorla, Russo, Pollice.

Di tenore totalmente diverso la successiva interpellanza presentata, in data 2 aprile, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, anche al ministro degli affari esteri, da un gruppo di ventisei deputati (primo firmatario l'on. Azzaro), con la quale si chiede ai predetti organi dello Stato: «1) se non intendano in ordine alle polemiche giornalistiche insorte nelle passate settimane informare la Camera sulla reale natura della Prelatura personale dell'*Opus Dei*; 2) se non intendano chiarire che nei fini e negli statuti che regolano l'attività di questa Prelatura e quella dei suoi membri non è possibile riscontrare alcunché di segretezza o illiceità in base alle leggi dello Stato; 3) se non intendano chiarire se, in ordine ai reciproci impegni concordati fra Santa Sede e Stato italiano, sia possibile, senza violarli, interferire nell'attività di istituzioni della Chiesa quali anche le Prelature personali sono».

In un'altra interpellanza, presentata in data 3 aprile agli stessi organi dello Stato, un gruppo di trentadue deputati (primo firmatario l'on. C. Casini), premesso che: «— è in corso una campagna di stampa volta a screditare l'azione e l'organizzazione dell'*Opus Dei*, rappresentata come associazione segreta avente per scopo il conseguimento di cariche pubbliche da parte dei propri soci e, come tale, meritevole di interventi repressivi da parte dello Stato; — tali affermazioni contrastano: a) con la natura dell'Opera, la quale non è un'associazione ma una prelatura personale, costituente parte integrante della struttura della Chiesa universale, libera per Costituzione e patti internazionali di darsi l'organizzazione ritenuta più opportuna; b) con il contenuto dei suoi statuti escludenti ogni forma di segreto del resto inesistente in linea di fatto; c) con il suo fine riguardante essenzialmente la formazione ad una vita lavorativa e familiare vissuta pienamente secondo i valori evangelici; — notoriamente l'*Opus Dei* svolge azione benefica anche per la società civile e anche fuori dei confini d'Italia, specie nel Terzo Mondo, con particolare riferimento al campo dell'istruzione», chiede di sapere se i predetti organi statali cui è rivolta l'interpellanza «non intendano prendere netta posizione a salvaguardia della libertà religiosa indicando l'insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per i quali si è invocata l'applicazione della Legge 25 gennaio 1982, n. 17 e in particolare quali conseguenze intendano trarre dalle attestazioni ufficiali della Chiesa cattolica circa la natura e i fini dell'*Opus Dei*».

Cfr. nello stesso senso l'interpellanza presentata il 4 aprile dagli on. La Russa e Caccia. Cfr., infine, in pari data l'interpellanza dell'on. Del Donno.

(2) Ampia la letteratura ben informata sulla Prelatura personale *Opus Dei*. Segnaliamo in primo luogo, per la sua ricchezza di notizie, D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Paris, 1984 (trad. it.: Napoli, 1986). Cfr. inoltre, dopo l'istitu-

I. L'Opus Dei NEL DIRITTO CANONICO

a) *Natura giuridica dell'Opus Dei.* — Diversamente da come è stata rappresentata da alcuni parlamentari nell'interpellanza sopra riassunta, l'Opus Dei non è nell'ordinamento canonico, né conseguentemente può essere considerata nell'ordinamento dello Stato, una associazione, bensì una Prelatura personale, un ente cioè di carattere istituzionale, avente personalità giuridica pubblica, che fa parte della struttura costituzionale della Chiesa, non circoscritto in un ambito territoriale, retto da un prelado con potestà giurisdizionale, che è Ordinario proprio dello stesso.

L'istituzione della Prelatura è dunque manifestazione del potere di auto-organizzazione della Chiesa cattolica al suo più alto livello costituzionale (3).

zione dell'Opus Dei come Prelatura personale: J. I. ARRIETA, *El Opus Dei, Prelatura personal*, in *Revista Española de Teología* 42 (1982), p. 457-465; J. T. MARTÍN DE AGAR, *El nuevo estatuto canónico del Opus Dei*, in *Mayéutica* 8-22 (1982), p. 241-249; A. ARANDA, *El Opus Dei, Prelatura personal*, in *Scripta Theologica* 125 (1983), p. 109-118; J. ARIAS, *Prelatura personal del Opus Dei*, in *Naturaleza y Gracia* 30 (1983), p. 407-417; J. I. ARRIETA, *L'atto di erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, in *Apollinaris* 56 (1983), p. 89-114; J. FERNÁNDEZ, *El perfil jurídico de las prelaturas personales. Un comentario a la const. ap. 'Ut sit' del 28 novembre 1982*, in *Monitor ecclesiasticus* 108 (1983), p. 436-472; A. DE FUENMAYOR, *La erección del Opus Dei en Prelatura personal*, in *Ius canonicum* 23 (1983), p. 9-55; Id., *El Vaticano II y el Opus Dei*, in *Ciudad de Dios* 196 (1983), p. 495-504; M. GUERRA, *La configuración jurídica del Opus Dei como Prelatura personal*, in *Burgense* 24 (1983), p. 315-330; J. OTADUY, *Carisma y derecho en la erección del Opus Dei como Prelatura personal*, in *Iglesia viva* 184 (1983), p. 227-238; M. PÉREZ RECIO, *El Opus Dei erigido en Prelatura personal*, in *Studium Legionense* 24 (1983), p. 159-172; P. RODRIGUEZ, *Opus Dei: Charism and Law*, in *Position Papers*, 3-1983, p. 26-30; G. W. RUTLER, *The Rise of Opus Dei*, in *New Oxford Review*, 6-1983, p. 6-8; W. H. STETSON, *Opus Dei: The Church's first personal Prelature*, in *Homiletic and Pastoral Review*, 7-1983, p. 64-70; R. SCHUNCK, *Die Errichtung der Personalprälatur Opus Dei*, in *Theologie und Glaube* 73 (1983), p. 71-107; R. TOMASSETTI, *L'Opus Dei e la nuova figura giuridica delle Prelature personali*, in *Aggiornamenti sociali* 35 (1984), p. 677-692; C. DE DIEGO LORA, *El nou estatut de l'Opus Dei*, in *Questions de vida cristiana* 121 (1984), p. 100-103; J. L. GUTIÉRREZ, *La constituzione apostolica 'Ut sit' e la figura giuridica della Prelatura personale*, in *Apollinaris* 57 (1984), p. 335-340.

(3) Amplissima la letteratura sulle Prelature personali dopo la promulgazione del Codice del 1983: cfr.: J. L. GUTIÉRREZ, *De Praelatura personali*

Non sfuggirà la particolare importanza di questa preliminare precisazione. Non ci troviamo in presenza di un fenomeno associativo, sia pure approvato e riconosciuto giuridicamente dall'autorità ecclesiastica; bensì di fronte ad un ente istituzionale, voluto dalla suprema autorità della Chiesa, in attuazione di una specifica normativa di diritto generale espressa nel Codice di diritto canonico, per il completamento delle sue strutture costituzionali e per il perseguimento di finalità, che, come subito vedremo, sono strettamente connesse con le finalità stesse della Chiesa.

b) Regime giuridico. — Per quanto concerne le norme e gli statuti che regolano il fenomeno qui considerato, sui quali verte l'interpellanza degli onorevoli interroganti, occorre considerare che le Prelature personali, auspicate dal Concilio Vaticano II nel decr. *Presbyterorum Ordinis* (n. 10), configurate per la prima volta dal *motu proprio* di Paolo VI *Ecclesiae Sanctae* (I, 4) del 6 agosto 1966, rientrano, in virtù della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* (n. 49

iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 72 (1983), p. 71-111; G. LO CASTRO, *Le Prelature personali per lo svolgimento di specifiche funzioni pastorali*, in questa *Rivista* 94 (1983), I, p. 85-146; P. G. MARCUZZI, *Le Prelature personali nel nuovo Codice di diritto canonico*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di diritto canonico*, Roma, 1983, p. 129-138; M. O'REILLY, *Personal Prelatures and Ecclesial Communion*, in *Studia canonica* 18 (1984), p. 439-454; J. FORNÉS, *El perfil jurídico de las Prelaturas personales*, cit., loc. cit.; H. SCHMITZ, *Die Personalprälaturen*, in J. LISTL, H. MÜLLER, H. SCHMITZ, *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg, 1983, p. 526-529; A. RODRIGUEZ - J. M. IBAÑEZ LANGLOIS, *Nuevos frutos de la Ecclesiología conciliar. Las Prelaturas personales*, in *Communio* 3 (1984/10), p. 4-81; P. RODRÍGUEZ - A. DE FUENMAYOR, *Sobre la naturaleza de las Prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia*, in *Ius canonicum* 24 (1984), p. 9-47; A. DE FUENMAYOR, *Primacial Power and Personal Prelatures* (comunicazione al V Congresso internazionale di Diritto Canonico, Ottawa, 1984, in corso di pubblicazione); J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Zur neuen Rechtsfigur der Personalprälaturen*, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 34 (1983/84), p. 131-140; R. NAVARRO VALLS, *Las Prelaturas personales en el Derecho conciliar y codicial*, in *Estudios eclesiásticos* 59 (1984) p. 431-458; L. SPINELLI, *Riflessi canonistici di una nuova struttura pastorale: le Prelature personali*, in *Scritti in onore di P. Fedele*, a cura di G. BARBERINI, I, Perugia, 1984, p. 591-612; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna, 1984, p. 158-163; G. DALLA TORRE, *Prelato e Prelatura*, in *Enc. dir.* XXXIV (Milano, 1985), p. 973-981. La riflessione più ampia in materia è dovuta a P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e Prelature personali*, Milano, 1985.

§ 1) del 15 agosto 1967, nell'ambito di competenza della Sacra Congregazione dei Vescovi, come corrisponde alla loro natura di struttura giurisdizionale (costituzionale) della Chiesa. Oggi sono rette dai can. 294-297 del Codice di diritto canonico: in particolare spetta alla Santa Sede erigerle, dopo aver sentito le Conferenze episcopali interessate, e sancirne (si badi: non semplicemente riconoscerne) gli statuti (can. 295 § 1).

Per quanto attiene in particolare alla Prelatura *Opus Dei* (la prima e finora l'unica istituita dalla Santa Sede), essa è concretamente retta, oltre che dalle richiamate norme generali del Codice di diritto canonico:

— dalla cost. ap. *Ut sit* del 28 novembre 1982, che è la legge istitutiva della Prelatura (non un semplice provvedimento amministrativo di riconoscimento della stessa), pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis* n. 5 del 1983;

— dalla *declaratio Praelaturae personales* del 23 agosto 1982, pubblicata nel medesimo numero degli *Acta Apostolicae Sedis* e, con un procedimento eccezionale di pubblicità di fatto, anche sull'*Osservatore romano* del 28 novembre 1982, la quale indica le linee istitutive dell'*Opus Dei* per quanto riguarda la sua struttura, le sue finalità, i poteri dell'autorità al suo interno, i rapporti con le altre autorità ecclesiastiche, e altri aspetti ancora;

— dagli statuti dell'ente denominati *Codex iuris particularis Operis Dei*, sanciti con l'anzidetta cost. ap. *Ut sit* (art. II); statuti che specificano le linee istitutive della Prelatura. Essi non sono segreti (come erroneamente è stato sostenuto da talune fonti giornalistiche): sono posseduti dalla Sacra Congregazione dei Vescovi nonché da tutti i vescovi ove vi sono centri dell'*Opus Dei*, e sono messi facilmente a disposizione dalle autorità della Prelatura.

c) *Rapporto fra il precedente e il nuovo regime dell'Opus Dei.* — È stato sostenuto (per la verità solo in periodici non scientificamente qualificati) che i nuovi statuti reggenti la Prelatura personale *Opus Dei* in nulla, salvo la pretermissione di talune norme, differirebbero dai vecchi, i quali continuerebbero dunque — secondo la stessa opinione — a governare l'ente; a questi ultimi bisognerebbe in ogni caso

fare riferimento per cogliere la natura giuridica dell'ente stesso, la sua organizzazione e il suo funzionamento, per individuare i diritti e i doveri dei fedeli che vi appartengono, e via dicendo.

Tale opinione è sicuramente errata in diritto (oltre che in fatto).

È noto come una legge o un complesso normativo possano essere abrogati o con una nuova legge per espressa dichiarazione del legislatore o, implicitamente, attraverso nuove norme che siano incompatibili con le precedenti o che regolino «l'intera materia già regolata» dalle antecedenti disposizioni (così l'art. 15 delle disp. della legge in generale premesse al Codice civile; il can. 20 del Codice di diritto canonico del 1983, che sul punto in nulla differisce dal Codice del 1917 — can. 22 —, il quale del resto si ispirava a principi già rintracciabili nel diritto canonico classico).

Tali disposizioni, dettate per l'abrogazione delle leggi in senso stretto, essendo però espressione di un principio logico di ordine della prassi giuridica, trovano applicazione con certezza anche per l'abrogazione o la modifica delle norme che «regolano in modo astratto per il futuro» la struttura interna di un ente e il suo funzionamento, e cioè per le norme statutarie (4); e sia, ovviamente, quando tali norme sono adottate con leggi generali o speciali, come avviene per taluni enti pubblici (in tal caso si rientra in pieno nella ipotesi prevista dai ricordati art. 15 disp. legge in gen. e can. 20 Codice dir. can.); sia quando a tali norme statutarie, riguardando associazioni o enti privati, deve essere riconosciuto carattere meramente negoziale.

Può anche darsi che una o più formulazioni normative del nuovo testo (statutario) siano riprese in maniera letteralmente identica dal vecchio. Ebbene, la norma o le norme vigenti sono sempre quelle che per ultimo regolano la materia; esse, infatti, non vivono isolatamente, ma in un contesto normativo nell'ambito del quale vanno interpretate e dal quale sono illuminate. Mutato il contesto può dunque cambiare il loro significato e la loro incidenza nell'ordinamento giuridico, nonostante sia rimasta ferma la loro formulazione letterale.

(4) F. FERRARA, *Le persone giuridiche* (ristampa della seconda ed. a cura di F. FERRARA jr.), Torino, 1958, p. 229.

Le norme non riprodotte nel nuovo contesto normativo sono da considerare definitivamente abrogate.

Queste nozioni sono comuni ed incontroverse.

Applichiamo gli anzidetti principi al caso qui considerato.

Occorre rilevare in premessa:

a) gli statuti della Prelatura personale *Opus Dei*, sanciti con la cost. ap. *Ut sit*, riguardano un ente la cui natura giuridica, in virtù della medesima legge istitutiva, è stata radicalmente novata. In base al precedente regime l'ente, riconosciuto come istituto secolare, era infatti ascrivibile al novero delle associazioni; in base al nuovo, come abbiamo detto, al novero degli enti istituzionali facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa. Già dunque sotto il profilo del fenomeno regolato v'è una sostanziale differenza fra nuovi ed antichi statuti.

b) Inoltre gli statuti, che nell'antico regime erano stati approvati dall'autorità ecclesiastica superiore come manifestazione dell'autonomia privata di chi aveva dato vita all'ente, nel nuovo regime, in conseguenza della radicale innovazione della configurazione giuridica di questo, sono stati dall'autorità ecclesiastica fatti propri e sanciti con proprio provvedimento normativo. È novata quindi la forza normativa dell'atto costitutivo degli statuti: ora promulgati con legge; prima riconosciuti con decreto amministrativo.

Si può concludere al riguardo: dovendo l'ente essere considerato secondo la nuova figura giuridica delle Prelature personali ed inquadrato nella specifica normativa che le concerne, regolando i nuovi statuti interamente la materia, con una forza giuridica più pregnante nella gerarchia delle fonti rispetto al passato e con norme che debbono essere necessariamente considerate ed interpretate nel nuovo quadro giuridico previsto per le Prelature personali; è fin troppo evidente che a tale nuovo ed unitario complesso normativo, e solo ad esso, bisogna conseguentemente fare riferimento per comprendere l'ente nella sua qualificazione formale, nella sua natura giuridica, nei suoi momenti organizzatori, per individuare i diritti e i doveri dei fedeli che ne fanno parte, e via dicendo.

Così si spiegano fra l'altro (ché altrimenti sarebbero prive di senso) le disposizioni finali del nuovo *Codex iuris particularis Operis*

Dei, le quali, in relazione alle radicali innovazioni giuridiche formali sopra ricordate, hanno voluto far salvi — secondo un principio giuridico universale, ammesso da tutti gli ordinamenti civili — i diritti quesiti e gli obblighi contratti dai fedeli della Prelatura personale *Opus Dei* prima che questa fosse riconosciuta come tale (5). Il far salvi diritti ed obblighi pregressi dimostra appunto che sono state abrogate le norme e il contesto normativo che li vide nascere; infatti se quelle norme e quel regime fossero ancora in vita sarebbero per ciò stesso in vita gli obblighi e i diritti da esso promananti, senza che fosse stato necessario dettare al riguardo un'apposita norma.

Occorre inoltre osservare che quei diritti e quegli obblighi sono stati fatti salvi con l'espresso limite ch'essi non siano contrari alle nuove disposizioni statutarie e non derivino da norme non riprese dal nuovo regime (6). È questa — com'è facile notare — addirittura una restrizione al ricordato principio generale della salvezza dei diritti quesiti e degli obblighi contratti, e quindi una restrizione ulteriore alla perduranza degli effetti dell'antico regime (non del regime in se stesso che, come abbiamo visto, non può esistere più in quanto tale: tutt'al contrario, dunque, di quanto indebitamente asserito dalla stampa ricordata); restrizione però opportuna e necessaria per il cambio di qualificazione giuridica dell'ente e per la diversa conseguente posizione che esso ora occupa nella struttura costituzionale della Chiesa.

Del tutto privo di rilievo in tale prospettiva è far notare l'identica formulazione letterale di molte delle norme dei nuovi e degli

(5) È fatto salvo, altresì, « tutto ciò che fino ad oggi è stato concesso, dichiarato o approvato dalla Santa Sede a favore dell'*Opus Dei* » (trattasi di concessioni liturgiche e di particolari indulgenze), purché compatibile con il regime della Prelatura personale. Sono fatti salvi parimenti i provvedimenti amministrativi particolari dei vescovi di autorizzazione all'erezione dei centri dell'*Opus Dei* nelle relative diocesi, nonché i provvedimenti stessi di erezione.

(6) Tutti i fedeli dell'*Opus Dei*, sia sacerdoti sia laici « sono astretti dagli obblighi e mantengono i diritti che avevano nel precedente regime giuridico, a meno che le norme di questo Codice non dispongano espressamente in modo diverso o si tratti di quei (diritti-doveri) che provenivano da norme abrogate da questo nuovo diritto » (*Disposizioni finali*, n. 2 cpv.). In concreto dunque le disp. fin. fanno salva *soltanto* la pregressa decorrenza dei diritti e dei doveri previsti nel *Codex iuris particularis*.

antichi statuti. Pur nell'ipotesi che fossero tutte interamente identiche (e non è questo il caso), il loro valore giuridico-formale non potrebbe che esser quello nuovo attribuito dal legislatore; e nuovo è il significato giuridico assunto nel diverso contesto normativo riguardante le Prelature personali.

Non ha pertanto alcun senso, da nessun punto di vista, l'arzigogolata insinuazione giornalistica che ha inteso spiegare le modificazioni e le novità dei nuovi statuti rispetto ai precedenti (modificazioni e novità che gli autori di tali insinuazioni non negano) con la volontà dei dirigenti dell'ente di fare opera di belletto per dare ai primi statuti un volto accettabile, mantenendoli surrettiziamente in vita.

Il fatto è che non si è trattato di modificare o di abrogare questa o quella norma statutaria, quasi che dovessero essere giudicate in assoluto negativamente (non si dimentichi che quelle norme erano state approvate dalla Santa Sede ed erano congrue all'antico regime formale dell'ente, anche se non del tutto consone al carisma fondazionale di chi aveva dato vita all'ente stesso); ma è cambiato totalmente il quadro normativo di riferimento, con un'operazione così complessa, portata a compimento per la sua importanza e delicatezza con il coinvolgimento di tutti i vescovi delle nazioni in cui l'*Opus Dei* era presente (i due terzi dell'episcopato mondiale), che è semplicemente ridicolo presentarla come volta al mero aggiornamento statutario, secondo un asserito intento — lasciare in vita l'antico regime dopo averlo modificato — che è logicamente contraddittorio ed inammissibile in qualunque ordinamento giuridico.

La verità è più lineare.

Talune norme dell'antico regime sono state omesse nel nuovo perché trattavasi di disposizioni adatte solo alla natura dell'ente qual era in quel momento riconosciuta, ovvero imposte dalla necessità di sostenere le esigenze promananti dal carisma fondazionale e di renderle compatibili con le qualificazioni giuridiche, via via attribuite, che non potevano adeguatamente rappresentarle. Quanto poi fosse importante e rilevante per la vita ecclesiale adeguare, nel caso considerato, la forma alla sostanza, lo dimostra il fatto che la nuova figura giuridica delle Prelature personali — non esistente nel momento in cui l'*Opus Dei* cercava nel diritto della Chiesa una qualificazione

idonea a rappresentarne congruamente natura, finalità e connesso regime organizzatorio — è stata prevista, e lo abbiamo sopra ricordato, da un Concilio ecumenico (il Vaticano II: decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10); è stata normativamente regolata dal m.p. di Paolo VI *Ecclesiae Sanctae* (I, 4); per essere infine accolta dal nuovo Codice di diritto canonico (can. 294-297).

In quest'ottica potranno essere colte le novità del regime giuridico della Prelatura personale *Opus Dei* e potrà essere apprezzato il significato dei mutamenti avvenuti, che hanno inciso sulle strutture organizzatorie della Chiesa.

Nella stessa prospettiva potrà essere compreso il desiderio dei dirigenti dell'*Opus Dei* di dare la massima pubblicità dell'ente, delle sue finalità e della sua organizzazione, che si è manifestato anche nella richiesta e nel conseguimento della personalità giuridica civile negli Stati (compresa l'Italia) sin dai primissimi momenti in cui esso ha operato (7), pur nella sua veste giuridico-canonica provvisoria; veste reputata non soddisfacente e non definitiva (la storia, del resto, l'ha confermata tale), in quanto non rispondente pienamente agli intenti fondazionali, e sulla quale è stata a suo tempo mantenuta la conveniente rispettosa riservatezza (8), nell'attesa che, come frutto anche dei molteplici e prolungati studi del problema da parte dell'autorità ecclesiastica, maturassero tempi e condizioni per una soluzione adeguata.

d) *Finalità*. — Le finalità della Prelatura altre non possono essere che quelle poste normativamente dall'autorità istituttrice: risultano dalla cost. ap. *Ut sit* (proemio), dalla decl. *Praelaturae personales* prima ricordata (II c), dall'art. 2 del *Codex iuris particularis*.

(7) La personalità giuridica civile fu riconosciuta alla Procura generalizia di quella che allora si denominava 'Società sacerdotale della Santa Croce (*Opus Dei*)', con Decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 dicembre 1947, n. 1770 (in *G. U.* 6 aprile 1948, n. 81) e alla Provincia italiana della medesima Società, con D.P.R. dell'11 febbraio 1952, n. 112 (in *G. U.* 14 marzo 1952, n. 64).

(8) Occorre distinguere dalla segretezza le altre ipotesi che la dottrina giuridica distingue, del resto sulla scorta del senso comune: non notorietà, non conoscenza, non conoscibilità, riservatezza, ecc.: cfr. M. S. GIANNINI, *Associazioni segrete e gruppi di potere*, in *Giur. cost.* 26 (1981), I, p. 1757-1758.

Esse in particolare sono:

— la santificazione dei fedeli della Prelatura, secondo la sua specifica spiritualità secolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno;

— fare in modo che persone di ogni condizione e stato della società pratichino gli insegnamenti di Cristo, anche attraverso il valore santificante del lavoro professionale ordinario;

— diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità (9).

e) *Adesione alla Prelatura.* — L'adesione alla Prelatura avviene, come risulta dall'art. III della cost. ap. *Ut sit* e dagli art. 27 § 1 e 36 § 1 del *Codex iuris particularis*, per i fedeli laici, mediante una convenzione formale con la Prelatura stessa (10); convenzione che è un atto di autonomia privata al quale dal diritto è riconosciuta la forza di far nascere rapporti di natura giurisdizionale e perciò con rilevanza di diritto pubblico nell'ordinamento ecclesiale (essendo la Prelatura appunto una struttura giurisdizionale e costituzionale della Chiesa).

Con tale convenzione la Prelatura nel suo legittimo rappresentante e il fedele che chiede di aderire ad essa dichiarano i reciproci diritti e doveri; quelli, poi, tra i fedeli della Prelatura che sono chia-

(9) Per comodità del lettore riportiamo integralmente l'art. 2 del *Codex iuris particularis Operis Dei*:

« § 1. Praelatura sibi proponit suorum fidelium, iuxta normas iuris particularis, sanctificationem per exercitium in proprio cuiusque statu, professione ac vitae condicione virtutum christianarum, secundum specificam ipsius spiritualitatem, prorsus saecularem.

§ 2. Item Praelatura intendit totis viribus adlaborare ut personae omnium condicionum et statuum civilis societatis, et in primis quae intellectuales dicuntur, Christi Domini praeceptis integro corde adhaereant ipsaque, etiam ope sanctificationis proprii uniuscuiusque laboris professionalis, in praxim deducant, in medio mundo, ut omnia ad Voluntatem Creatoris ordinentur; atque viros ac mulieres informare ad apostolatam item in societate civili exercendum ».

(10) Art. 27 § 1: « Pro incorporatione temporanea vel definitiva alicuius christifidelis, fiat a Praelatura et ab eo cuius intersit formalis declaratio coram duobus testibus circa mutua officia et iura ».

mati al sacerdozio dal Prelato, si incorporano, mediante l'incardina-
zione, al Presbiterio della stessa (11).

f) *Doveri reciproci della Prelatura e dei suoi fedeli.* — Per quanto riguarda specificamente i doveri ora menzionati: la Prelatura ha l'obbligo di dare al fedele la necessaria preparazione dottrinale religiosa, spirituale, ascetica ed apostolica (art. 27 § 2) (12). Il fedele si obbliga, da parte sua, a rimanere nella giurisdizione del Prelato per le materie (e solo per quelle) connesse con il fine specifico della Prelatura (fine sopra richiamato) (13) e di adempiere i doveri spirituali propri della sua condizione personale nella Prelatura, nel rispetto

(11) Art. 36 § 1: « Praelaturae presbyterium ab illis clericis constituitur, qui, ad sacros Ordines a Praelato promoti ad normam nn. 44-51, Praelaturae incardinantur eiusque servitio devoventur ».

(12) Art. 27 § 2: « Praelatura... se obligabit:

1º ad praebendam eidem christifideli assiduam institutionem doctrinalem religiosam, spiritualem, asceticam et apostolicam, necnon peculiarem curam pastoralem ex parte sacerdotum Praelaturae;

2º ad adimplendas ceteras obligationes quae, erga eiusdem christifideles, in normis Praelaturam regentibus statuuntur ».

(13) Art. 125 § 2: « Potestas regiminis qua gaudet Praelatus est plena in foro tum externo tum interno in sacerdotes Praelaturae incardinatos; in laicos vero Praelaturae incorporatos haec potestas ea est tantum quae spectat finem peculiarem eiusdem Praelaturae ».

Come si vede dalla norma la *potestas regiminis* del Prelato riguarda i chierici incardinati al presbiterio della Prelatura e i fedeli laici in essa incorporati, anche se solo per le materie attinenti al conseguimento del fine della Prelatura stessa. Così del resto sancisce l'art. III della cost. ap. *Ut sit*: « La giurisdizione della Prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa Prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del Prelato nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima Prelatura a norma di quanto prescritto nell'articolo precedente » (articolo che aveva fissato nella cost. ap. *Ut sit* e nel *Codex iuris particularis Operis Dei* le norme reggenti la Prelatura).

Alla luce di queste inequivocabili disposizioni normative pare davvero difficile porre in dubbio come non solo i chierici incardinati alla Prelatura ma anche i laici che con essa « organicamente cooperano » sulla base di un rapporto giuridico assunto mediante la specifica convenzione, di cui parlano il can. 296 del Codice di diritto canonico e le norme particolari prima richiamate, facciano parte a pieno titolo della Prelatura personale e ne individuano estensivamente la dimensione.

delle norme che regolano il regime, lo spirito e l'apostolato della Prelatura (art. 27 § 3) (14), norme contenute esclusivamente nel *Codex iuris particularis* e negli altri testi legislativi ricordati.

g) *Vita spirituale*. — Strettamente correlate alle finalità della Prelatura sono le norme sulla vita spirituale dei fedeli della Prelatura; norme che, adottando i modelli i più classici e i più consolidati della spiritualità cristiana, presentano specifiche caratteristiche in relazione agli scopi che la Prelatura deve perseguire.

In breve: nella spiritualità dell'*Opus Dei* il duplice aspetto ascetico e apostolico, intrinsecamente ed armoniosamente fuso e penetrato con il carattere secolare della Prelatura, mira a dare al fedele una solida e semplice unità di vita (ascetica, apostolica, sociale e professionale) (cfr. art. 79 § 1 del *C.i.p.*); a tale scopo, ai fedeli della Prelatura si chiede in primo luogo (*praeprimis*) un'intensa vita di preghiera e di sacrificio (cfr. art. 79 § 2 *C.i.p.*).

I momenti salienti della vita spirituale che i fedeli della Prelatura sono invitati ad esercitare sono poi costituiti da un alto senso della filiazione divina (art. 80); dal concepire e vivere la S. Messa come « centro e radice » della vita spirituale, secondo un'espressione propria anche del Concilio Vaticano II — decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 14 — (cfr. art. 81 *C.i.p.*); da un'intensa vita sacramentale e da una serie di pratiche di pietà (cfr. art. 82) e dall'esercizio di virtù umane e cristiane (cfr. art. 83-94 *C.i.p.*); da una radicata devozione mariana (art. 85); dall'amore al lavoro ordinario, nel quale essi vedono « tum insignissimum valorem humanum, necessarium quidem ad tuendam humanae personae dignitatem et societatis progressionem, tum praecipue miram occasionem atque medium unionis personalis cum Christo, imitantes eius operosam vitam absconditam generosi servitii aliorum hominum et ita cooperantes operi amore pleno

(14) Art. 27 § 3: « Christifidelis... seque obligabit... »

1° ad manendum sub iurisdictione Praelati aliarumque Praelaturae competentium auctoritatum, ut fideliter sese impendat in iis omnibus quae ad finem peculiarem Praelaturae attinent;

2° ad adimplenda omnia officia quae secum fert condicio Numerarii vel Aggregati vel Supernumerarii Operis Dei atque ad servandas normas Praelaturae regentes necnon legitimas praescriptiones Praelati aliarumque competentium auctoritatum Praelaturae quoad eius regimen, spiritum et apostolatam ».

Creationis et Redemptionis mundi » (art. 86 § 1). Del resto è caratteristica peculiare dello spirito dell'*Opus Dei* « quod unusquisque suum laborem professionalem sanctificare debet; in sui laboris professionalis perfecta adimpletione, sanctificari; et per suum laborem professionalem, alios sanctificare » (art. 86 § 2 del *C.i.p.*) (15).

(15) In relazione alle disposizioni dettate in materia di vita spirituale è stata sviluppata da una certa stampa una tanto virulenta quanto dissennata campagna scandalistica, nel tentativo, neppur nascosto, di presentare l'*Opus Dei* come fenomeno ecclesiale anomalo e, quindi, sostanzialmente separato dalla Chiesa (o da quel che tale stampa pretende debba oggi essere la Chiesa), non meritevole conseguentemente della tutela che lo Stato garantisce al fenomeno religioso in generale e a quello rappresentato dalla Chiesa stessa, in particolare.

Le accuse rivolte alla Prelatura sarebbero ridicole in sé e per la rozzezza dei modi in cui sono state proposte se non esprimessero il preciso intento di presentare distorcendolo il genuino volto della Prelatura, al fine di legittimare, anche in una prospettiva ecclesiale, ogni provvedimento odioso avverso d'essa, da assumere nell'ordinamento statale (cfr., in appendice, per alcune puntualizzazioni su aspetti particolari i recenti comunicati ufficiali della Segreteria dell'*Opus Dei* in Italia).

Non so quale idea abbiano della Chiesa gli 'ideatori' di siffatto piano. Non mi è neppur chiaro se essi siano preoccupati prevalentemente di difendere lo Stato e il suo ordinamento nei confronti di fenomeni reputati in esso abnormi (se non addirittura illeciti), ovvero di difendere la Chiesa da movimenti di vita spirituale giudicati anomali (se non addirittura ereticali) servendosi a tale scopo dei poteri dello Stato, concepito ancora una volta come braccio secolare per l'auspicata realizzazione di un intento che si reputa religioso.

Nell'una ipotesi e nell'altra (*tertium non datur*), se si vuol far salva, com'è doveroso, la buona fede di quegli 'ideatori', è giocoforza ammettere ch'essi non sono riusciti a comprendere non solo il fenomeno in sé (dietro il gioco d'artificio di tante accuse assurde non si cela alcuna meditata riflessione), non solo la Chiesa e le sue strutture istituzionali, ma neppure (e questo è più difficile da giustificare) la posizione dello Stato repubblicano nei confronti del fenomeno religioso, quale risulta dalla sua Carta fondamentale, dal complesso delle sue leggi, dagli impegni liberamente presi sul piano esterno. Si mostra di ignorare (ma si può ignorare?) che lo Stato italiano ha assunto nei confronti del fenomeno religioso (sia cattolico sia diverso dal cattolico, e sia individualmente considerato sia collettivamente vissuto nelle varie confessioni o, all'interno d'esse, nei loro enti esponenziali) un atteggiamento di tutela e di apprezzamento. Si mostra soprattutto di ignorare (e questo è davvero grave in un'ottica laica) che lo Stato stesso non vuol essere né è uno Stato teologo, uno Stato cioè che decide della verità o della bontà delle opzioni religiose, ma tutte, indipendentemente dalla loro verità (che chi ha voglia potrà verificare in un piano

h) *Norme di comportamento dei fedeli della Prelatura: il problema della c.d. duplice obbedienza.* — Quanto alle norme di comportamento dei fedeli nel perseguire le finalità della Prelatura, occorre ricordare:

1) è fatto obbligo ai fedeli tutti della Prelatura « di compiere con la massima fedeltà i doveri del proprio stato, i compiti professionali e sociali, sempre con il più grande rispetto delle leggi della società civile » (art. 3 § 2 n. 2 del *C.i.p.*) (16);

2) i fedeli della Prelatura non possono nascondere la loro appartenenza alla stessa, poiché l'*Opus Dei* rifugge dal segreto e dalla segretezza; onde sono pubblici i nomi dei direttori in tutti i Paesi dove svolge il suo lavoro e pubblicamente note sono le attività apostoliche della Prelatura (art. 89 § 2 del *C.i.p.*) (17).

che non compete allo Stato e ai suoi organi) ammette e reputa lecite (con il solo limite del buon costume nell'esercizio della libertà di culto: art. 19 Cost.).

Come far capire d'altra parte che non può riuscire (perché è metafisicamente impossibile; e l'impossibilità metafisica è la più radicale di tutte le impossibilità) il tentativo di separare un ente dalla sua quiddità? E qui l'essenza dell'ente (la Prelatura personale *Opus Dei*) è data, come per tutte le strutture istituzionali ecclesiali, dalla sua identificazione con le finalità della Chiesa. Fuori della Chiesa, o per finalità a questa non riconducibili, l'*Opus Dei* non è neppure concepibile.

La natura dell'ente non viene meno neppure se si attenta alla sua esistenza. Che è forse (e senza forse) quanto alla fin fine si propongono quegli 'ideatori'. Ma dev'essere almeno chiaro ch'essi si muovono non per difendere istanze o interessi religiosi, come amerebbero far credere, ma proprio contro d'essi. Parimenti deve restare chiaro come gli ideatori sottili e gli escutori meno sottili di questo disegno siano irrimediabilmente estranei alla cultura accolta ed espressa dalla nostra Carta fondamentale.

(16) Art. 3 § 2: « Propterea omnes Praelaturae christifideles: (...) 2º quam maxima fidelitate adimplere satagunt officia proprii status necnon actionem seu professionem sociale cuiusque propriam, summa semper cum reverentia pro legitimis societatis civilis legibus; (...) ».

(17) Art. 89 § 2: « Quo efficacius suum finem assequatur Opus Dei, uti tale, humiliter vivere vult: quare sese abstinere ab actibus collectivis, neque habet nomen vel denominationem communem quibus Praelaturae fideles appellantur; nec ipsi aliquibus publicis manifestationibus cultus, uti processionibus, intererunt collective, quin ex hoc occultent se ad Praelaturam pertinere, quia spiritus Operis Dei, dum fideles ducit ad humilitatem collectivam enixe quaerendam, quo impensiosem atque uberiosem efficaciam apostolicam attingant, omnino simul vitat secretum vel clandestinitatem. Quapropter universis in circumscriptionibus omnibus nota sunt nomina Vicariorum Praelati necnon eorum qui Consilia ipsorum efformant; et Episcopis petentibus nomina com-

Nonostante tali norme (e le altre che subito richiamerò), sono state manifestate in sede giornalistica preoccupate riflessioni, che hanno trovato una qualche eco in alcuni parlamentari, circa una duplice obbedienza cui sarebbero tenuti i fedeli della Prelatura: nei confronti della società civile (con riferimento specifico alle strutture pubbliche di cui taluni di loro possono far parte); nei confronti dei dirigenti della Prelatura cui sono incorporati. Particolarmente si teme la prevalenza dell'obbedienza religiosa rispetto alla civile e, per tale via, l'indebita intromissione delle autorità della Prelatura nel governo delle strutture pubbliche ed economiche dello Stato.

Tali timori non solo non sono giustificati dal regime giuridico della Prelatura, che si è voluta salvaguardare con esplicite norme dai pericoli paventati, ma sono ingiustificabili, ancor più radicalmente, con riferimento ai principi dottrinali ed operativi che costituiscono il fondamento della spiritualità e dell'attività dell'*Opus Dei*.

I timori cui ho ora accennato sono stati suscitati da una deviata presentazione dell'art. 88 del *Codex iuris particularis*, che invita i fedeli della Prelatura a vivere, fra le altre, la virtù dell'obbedienza, secondo la loro specifica posizione ecclesiale, virtù cui d'altronde sono tenuti tutti i battezzati.

Il par. 1 di quell'articolo testualmente dispone che la Prelatura favorisce nei suoi fedeli la necessità di coltivare l'obbedienza e il religioso ossequio che tutti i cristiani debbono nutrire nei confronti del Romano Pontefice e dei vescovi in comunione con la Santa Sede (18).

Certamente tale disposizione non può giustificare alcun allarme, giacché essa riprende, con espressioni anche letteralmente simili, la dottrina sancita per tutta la Chiesa dai can. 752 e 753 del Codice di diritto canonico, il quale parla di «*religiosum intellectus et voluntatis obsequium*», di «*religiosum animi obsequium*» dovuto da tutti

municantur non solum sacerdotum Praelaturae, qui in respectivis dioecesibus suum ministerium exercent, sed Directorum etiam Centrorum quae in dioecesi erecta habentur ».

(18) Art. 88 § 1: «*Praelatura fovet in suis fidelibus necessitatem speciali sollicitia colendi oboedientiam illam illudque religiosum obsequium, quae christiani universi exhibere debent erga Romanum Pontificem et Episcopos communionem cum Sancta Sede habentes* ».

i fedeli al Romano Pontefice, al Collegio episcopale e ai vescovi nell'espletamento del loro magistero.

Ma parimenti nessun allarme può suscitare il par. 2 dell'art. 88 del *C.i.p.*, il quale dispone che i fedeli della Prelatura sono inoltre tenuti all'ubbidienza al Prelato e alle altre autorità della Prelatura in tutto ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura. Aggiunge la norma che tale obbedienza deve essere del tutto (*penitus*) volontaria, esercitata a motivo dell'amore di Dio e per imitare Cristo Signore, il quale, essendo signore di tutte le cose, annichilò se stesso assumendo la forma di servo e facendosi « obbediente fino alla morte, e alla morte di croce » (*Fil 2, 8*) (19).

La disposizione è fin troppo chiara nella sua letteralità e non si presta a nessun equivoco e a nessuna insinuazione.

Intanto, avendo il Prelato, come Ordinario proprio della Prelatura, la stessa *potestas regiminis* dei vescovi, sia pure per materie specificamente determinate, è pienamente giustificata sotto un profilo strettamente giuridico l'equiparazione delle due autorità anche per quanto riguarda l'obbedienza che, nell'esercizio della propria missione, è loro dovuta dai fedeli. Ma poi la virtù dell'obbedienza riguarda esclusivamente i campi e le materie che rientrano nelle finalità spirituali (sopra ricordate) della Prelatura. Ogni altra indicazione, data dai dirigenti della Prelatura fuori di tali campi, non può formare oggetto dell'anzidetta virtù.

A questo (e sarebbe già sufficiente per fugare ogni dubbio circa il problema della duplice obbedienza, impropriamente rappresentato) non si ferma il *Codex iuris particularis*. Infatti esso subito soggiunge nel 3° par. dell'art. 88 che non solo eventuali richieste incongrue rispetto ai fini della Prelatura non limitano la libertà dei suoi fedeli, ma è vietato esplicitamente alle autorità della Prelatura anche il solo proporle: « Per quanto concerne l'attività professionale, e per quanto riguarda le dottrine sociali, politiche, ecc., ciascun fedele della Prelatura

(19) Art. 88 § 2: « Omnes fideles tenentur praeterea humiliter Praelato ceterisque Praelaturae auctoritatibus in omnibus oboedire, quae ad finem peculiarem Operis Dei pertinent. Haec oboedientia sit penitus voluntaria, ob motivum divini amoris et ut imitentur Christum Dominum, qui cum esset omnium Dominus, semetipsum exinanivit formam servi accipiens, quique factus est « oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis » (*Philip. II, 8*) ».

tura, nei limiti della dottrina della Chiesa in materia di fede e di morale, gode della medesima piena libertà di cui godono tutti gli altri cittadini cattolici. Sicché le autorità della Prelatura debbono astenersi assolutamente dal dare qualsiasi consiglio in tali campi ». La norma sancisce ancora come quella piena libertà dei fedeli della Prelatura potrebbe essere ristretta solo (*tantum*) dalle disposizioni per avventura emanate per tutti i cattolici dal vescovo o dalla Conferenza episcopale in una diocesi o in una regione. Per tutte queste ragioni « la Prelatura non fa propri nel modo più assoluto gli impegni professionali, sociali, politici, economici, ecc., di nessun suo fedele » (20).

È agevole dunque notare come sia stato disposto un inequivocabile divieto nei confronti delle autorità della Prelatura a dare indicazioni di qualsivoglia tipo ai suoi fedeli in materie non strettamente spirituali. L'inosservanza di tale divieto rappresenterebbe un abuso di potere, che potrebbe legittimare un ricorso gerarchico e giurisdizionale.

È questa, ch'io sappia, la prima norma, sia pure di ambito non universale, con la quale si è voluto garantire, con una disposizione restrittiva del potere giurisdizionale dell'autorità di un organismo gerarchico istituzionale della Chiesa, il diritto di libertà dei fedeli nelle materie temporali, previsto nel can. 227 del Codice di diritto canonico.

Tutto ciò è espressione della consapevolezza che « la posizione giuridica del laico nella società ecclesiastica e nella società civile è configurata da due diritti fondamentali: il diritto di libertà religiosa di fronte alla società civile, e il diritto di libertà nelle materie temporali di fronte alla società ecclesiastica. In materia religiosa lo Stato è incompetente, e in materia temporale lo è la Chiesa » (21).

(20) Art. 88 § 3: « Ad professionalem autem actionem quod attinet, itemque ad doctrinas sociales, politicas, etc., unusquisque Praelaturae fidelis, intra limites utique catholicae doctrinae fidei et morum, eadem plena gaudet libertate qua ceteri gaudent cives catholici. Auctoritates vero Praelaturae a quibuslibet vel consiliis dandis his in materiis omnino abstinere debent. Proinde illa plena libertas tantum minui poterit a normis quas forsitan dederint pro omnibus catholicis, in aliqua dioecesi aut ditione, Episcopus vel Episcoporum Conferentia; quapropter Praelatura labores profesionales, sociales, politicos, oeconomicos, etc., nullius omnino sui fidelis suos facit ». Cfr. altresì, decl. *Praelaturae personales*, n. II d.

(21) J. HERVADA, *Sub can. 227*, in *Código de Derecho canónico*, a cura di J. I. ARRIETA e P. LOMBARDÍA, Pamplona, 1983, p. 182.

Nei confronti pertanto dei problemi propri dell'ordine temporale, quali sono certamente quelli trattati dalle strutture pubbliche ed economiche dello Stato, nessuna duplice obbedienza è configurabile per nessun fedele cattolico e, specificamente, per i fedeli della Prelatura *Opus Dei*: rientrano nella competenza dell'ordinamento statale e basta.

E proprio impegnandosi in prima persona nelle realtà temporali, senza impossibili avalli dell'autorità ecclesiastica, nel rispetto del legittimo pluralismo, espressione della libertà dell'uomo e riconducibile, pertanto, al volere stesso del Creatore, i fedeli per vie molteplici e diverse condurranno a Dio (non all'autorità ecclesiastica) tutte le cose e contribuiranno, ciascuno a modo loro e con autonoma responsabilità, all'opera della creazione, facendo opera umana che, nello stesso tempo, per la loro fede, è opera autenticamente religiosa.

Nessuno può credere che tali conclusioni traggano la loro legittimazione solo da alcune specifiche norme del Codice di diritto canonico e dal *Codex iuris particularis Operis Dei*. Esse hanno fondamento in principi dottrinali, maturati nella coscienza ecclesiológica contemporanea, fatti propri ed espressi dallo stesso Concilio Vaticano II in alcuni celebri passi, soprattutto della cost. domm. *Lumen Gentium* e della cost. past. *Gaudium et Spes* (22), e per la cui affermazione nell'ordinamento ecclesiale un non piccolo contributo si deve — secondo un generale riconoscimento — all'esperienza pastorale dell'*Opus Dei*. Le norme sopra richiamate sono, in fin dei conti, espressione di quei principi e di questa esperienza.

È dunque paradossale ed inspiegabile che proprio nei confronti di questa struttura istituzionale della Chiesa, regolata da una normativa nella quale resta espressa, come forse in nessun'altra, la radicata visione teologica dell'autonomia dell'ordine temporale rispetto allo spirituale, che rifugge conseguentemente come la peste, e nei principi e nella prassi operativa, quella malattia dello spirito che va sotto il nome di 'clericalismo', si nutrano timori a tal riguardo.

(22) Non posso in questa sede indugiare sul punto. Rinvio per una più estesa trattazione a P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1985, p. 56 ss. e a G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana*, in *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Milano, 1985, p. 271-331.

Il problema della duplice obbedienza si può porre, invece, per le materie miste, per le quali società civile e società religiosa rivendicano la propria competenza. Tali sono soprattutto i problemi connessi con l'operare degli individui e della società (nelle sue diverse strutture), derivanti da una visione del mondo e dell'uomo che impone un impegno etico.

Ma in queste ipotesi il profilo della duplice obbedienza può prospettarsi non solo per i battezzati, compresi ovviamente quelli della Prelatura, ma per tutti i portatori di valori morali, indipendentemente dal loro credo religioso, e per tutte le confessioni, i movimenti ideologici, e via dicendo, formatori delle coscienze individuali.

Se, in via d'ipotesi, un ordinamento statale non riconoscesse incondizionatamente il diritto alla vita, ma diversamente lo proteggesse o addirittura lo negasse in relazione alla razza, alla salute, allo sviluppo fisico, ecc. dei consociati (la storia contemporanea purtroppo non è avara di esempi al riguardo) potrebbe sorgere e di fatto sorge il problema per il portatore di una diversa idea morale se, in casi determinati, debba ubbidire alla prescrizione statale che negasse quel diritto ovvero al dettato della propria coscienza.

Per il cristiano non vi sono dubbi: tutte le volte in cui si configura una lesione di una norma o di un principio espressione del disegno di Dio sull'uomo « oportet oboedire Deo magis quam hominibus » (At 5, 29). E questo principio di comportamento è così radicalmente esigente che guiderà l'agire del fedele non solo nei confronti dell'autorità statale, ma anche delle stesse autorità religiose ove per caso esse s'allontanassero dal disegno divino. Solo a « sacerdotibus recte divina tractantibus, fidelium convenit corda submittere » (23).

In questa e in similari ipotesi si darebbe dunque un problema di duplice obbedienza.

Ma francamente non mi pare ch'esso si porrebbe solo per i fedeli della Prelatura *Opus Dei*, o dei fedeli in genere, ma per tutti gli uomini che abbiano una coscienza morale desta, anche indipen-

(23) GELASIUS, *Epistula ad Anastasium imperatorem*, in P.L. 59 col. 42 (B-C).

dentemente dalla loro appartenenza confessionale o dalla loro convinzione religiosa.

È un problema la cui soluzione, chiara nell'ordinamento canonico (a nessun costo e per nessuna ragione possono essere lese norme riferibili al disegno divino; l'autorità ecclesiastica ha il potere e il dovere di illuminare le coscienze al riguardo), può non essere altrettanto lineare negli ordinamenti degli Stati.

Non si può neppure dire, però, che in questi non vi siano elementi di orientamento.

Lo Stato non può certo ammettere in via di principio che le sue norme siano disubbidite.

Ma lo Stato pluralista contemporaneo (e tale è, certamente, quello italiano, risultante dalla Costituzione repubblicana) non si presenta come portatore di esigenze etiche esclusive, ma è aperto a tutte le eticità e le ideologie che non siano gravemente lesive dei suoi principi fondamentali. Convivono al suo interno due tendenze contrapposte, entrambe apprezzabili positivamente: la tendenza a conservarsi nelle sue strutture giuridiche (ché, se così non fosse, si avrebbe il trionfo dell'idea anarchica e, in ogni caso, non si potrebbe più parlare di ordinamento giuridico); la tendenza ad evolversi sulla spinta delle istanze ideologiche operanti al suo interno, tutte, salvo limiti estremi, in linea di principio ammissibili.

Da qui la legittimità per l'ordinamento dello Stato non solo dell'autonomia della coscienza individuale, ma del diritto a formarsela liberamente; e la pari legittimità di organizzazioni (confessionali o no), movimenti ideologici, ecc., che si propongono di illuminare e di guidare le coscienze, purché agiscano nel rispetto della libertà degli individui e degli altri limiti rintracciabili per il loro operare nel nostro ordinamento.

I limiti che lo Stato italiano pone agli organismi ideologici o religiosi che propongono alle coscienze valori etici sono quelli rinvenibili nella Carta costituzionale o da questa in qualche maniera desumibili: per i movimenti religiosi soprattutto negli art. 8 e 19; per quelli culturali nell'art. 21; per i movimenti politici nell'art. 49; mentre altre norme, sempre di rango costituzionale, individuano limitazioni generali (cfr., ad esempio, art. 54) o specifiche (cfr. art. 52).

Se esaminassimo queste proposizioni normative (non possiamo farlo in questa sede; esse però sono ampiamente trattate in tutti i manuali di diritto costituzionale, cui rinviamo) ci accorgeremmo come il Costituente abbia voluto garantire il più ampio spazio alla libertà del cittadino, ristretta, in ipotesi marginali, o per tutelare la libertà di tutti, o per garantire fattori ritenuti essenziali (ad esempio, il metodo democratico nell'azione politica; la difesa della patria) o valori etici minimi (il buon costume, ad esempio, per la libertà di culto: art. 19; norma che d'altronde proibirebbe, secondo la più accreditata dottrina, il compimento di atti rituali che lo ledano, ma non la professione di principi ad esso contrari).

Fuori delle limitazioni volute dal Costituente riprende vigore la libertà del cittadino, operante individualmente o in collettività organizzate, anche se mira a modificare il vigente assetto normativo.

Non v'è dubbio tuttavia che nei casi prima indicati e per i beni protetti dalla nostra Carta fondamentale il problema della duplice obbedienza, se si pone, può diventare drammatico. E starà alla saggezza del legislatore apprestare gli strumenti per risolverlo e salvare la pace delle coscienze, ove ha radice la pace civile.

Ma nessuno davvero può sostenere che la Chiesa e le sue strutture istituzionali (fra le quali, appunto, le Prelature personali) pongano ai propri fedeli problemi di coscienza per il rispetto dei principi, sopra richiamati, del nostro ordinamento giuridico, frutto, fra l'altro, di una visione di civiltà alla cui affermazione in non mediocre misura ha contribuito la Chiesa stessa. Non riesco a vedere nessuna rotta collidente fra i principi di civiltà e di umanità proposti dalla dottrina cristiana e quelli essenziali cui si ispira l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Quando pertanto si comincia a discettare, spesso in forme aggressivamente rozze, circa l'ammissibilità di organismi formatori di coscienze, e ciò in particolare con riferimento alla Chiesa ed alle sue strutture istituzionali, non è perché l'autonomia dell'ordine temporale (che è sacrosanta per la stessa visione cristiana del mondo, non ammalata di clericalismo) sia da questi minacciata e perciò bisognevole di soccorso, ma è perché si è affievolita o del tutto perduta in coloro che mostrano particolare insofferenza verso l'attività dagli stessi svolta la concezione pluralista e democratica dello Stato: al-

l'orizzonte si staglia netta la *silhouette* dello Stato etico, unico e geloso formatore di coscienze, che l'Italia ha già conosciuto, ma ha anche superato con la Costituzione repubblicana.

i) *Norma di chiusura e potere di dispensa del Prelato (con particolare riguardo al giuramento promissorio)*. — Una norma di chiusura, vietando ogni consuetudine o desuetudine contraria alle disposizioni del *Codex iuris particularis*, garantisce la volontà normativa da queste espressa, nella persuasione che tali disposizioni « medium esse certum sanctificationis fidelibus Praelaturae » (art. 182 § 1 *C.i.p.*).

Resta naturalmente ferma, secondo i principi generali, la facoltà di dispensa dalle norme disciplinari per le quali la dispensa sia consentita; facoltà che spetta, nelle materie non riservate alla Santa Sede, al Prelato e, secondo i casi, ai suoi vicari regionali, che l'eserciteranno nei modi previsti nell'art. 182 § 2 del *Codex iuris particularis*.

La facoltà di dispensa del Prelato è manifestazione della sua potestà *vere iurisdictionalis*. Rientrano in tale potestà la facoltà di dispensare i fedeli della Prelatura, per giusta causa, dai voti privati eventualmente emessi, nonché dal giuramento promissorio, purché tale dispensa non leda i diritti quesiti dai terzi, e la facoltà di sospendere l'eventuale iscrizione dei medesimi fedeli ad un terzo Ordine (art. 27 § 4 del *C.i.p.*) (24).

Per quanto concerne la facoltà di dispensa dal giuramento promissorio si rende necessario spiegare, per le molte insensatezze udite al riguardo (25):

(24) Art. 27 § 4: « Quod attinet ad Praelaturae fideles, potest Ordinarius Praelaturae, iusta de causa, vota privata itemque iusiurandum promissorium dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum. Potest quoque, quoad eosdem fideles, adscriptionem alicui tertio Ordini suspendere, ita tamen ut ipsa reviviscat si, qualibet de causa, vinculum cum Praelatura cesset ».

(25) La parola 'giuramento' ha eccitato la *vis* dialettica di qualche articolista, il quale ad un dipresso ha così argomentato: se c'è facoltà di dispensa dal giuramento ci deve essere il giuramento, e se c'è il giuramento questo non può che avere ad oggetto comportamenti contrari agli interessi della società civile o comunque negativamente apprezzabili per l'ordinamento giuridico statale.

Nel testo spiegherò perché la facoltà di dispensare dal giuramento (facoltà propria del Prelato) non suppone per sé che un giuramento si chieda da

a) che la norma considerata trovasi nel capitolo III del primo titolo del *Codex iuris particularis*; capitolo dedicato all'ammissione ed all'incorporazione dei fedeli alla Prelatura; e che dunque essa appare principalmente volta a rimuovere, nei limiti dalla stessa norma sanciti, gli ostacoli che potrebbero opporsi all'incorporazione alla Prelatura, ostacoli eventualmente rappresentati da voti privati, giuramenti promissori, iscrizioni a terzi Ordini; onde è da pensare pianamente che tali voti, giuramenti, iscrizioni precedano la richiesta d'incorporazione alla Prelatura. La richiesta d'incorporazione determina, in altri termini, la facoltà di dispensa del Prelato nei confronti dei fedeli che, pur non essendo ancora a rigore fedeli della Prelatura, sono disposti a diventarlo. L'esercizio di tale facoltà è dunque funzionale all'incorporazione, secondo un fenomeno che si ritrova in altri settori del diritto canonico (si pensi alla potestà funzionale della Chiesa nei confronti dei catecumeni, di coloro cioè che desiderano ricevere il battesimo e si stanno preparando al sacramento, ma, non avendolo ricevuto, non sono ancora propriamente fedeli della Chiesa) (26);

parte della Prelatura; ricorderò anche in fatto che l'*Opus Dei* non esige e non vuole dai suoi fedeli né voti né giuramenti, essendo sufficiente ch'essi si impegnino sul proprio onore di battezzati a vivere le virtù cristiane secondo la spiritualità della Prelatura e a perseguire le finalità pastorali della stessa.

Ciò chiarito per la Prelatura *Opus Dei*, resta nondimeno fermo in generale che un giuramento non necessariamente debba essere valutato negativamente. Bisogna vedere qual è il suo oggetto; se questo è buono, buono potrà essere il giuramento che l'accompagna.

Del resto il giuramento è un istituto previsto e regolato anche dal nostro diritto (civile, penale, processuale civile, processuale penale) e da tutti gli ordinamenti civili moderni che si ispirano al più antico diritto romano.

Visto che per l'ordinamento dello Stato si può o si deve giurare per testimoniare in giudizio, per compiere una perizia giudiziaria, per decidere di una controversia, per supplire a prove insufficienti, per decidere del valore della cosa richiesta, vorrei che qualcuno mi spiegasse dove starebbe il male se una istituzione della Chiesa chiedesse ai suoi aderenti di impegnarsi in questo o in quell'altro aspetto della vita cristiana chiamando Dio a testimone.

(26) Sull'istituto della dispensa nel diritto canonico cfr. S. BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Milano, 1978; ID., *Privilegi e dispense: dibattito aperto*, in *Studi per Lorenzo Campagna*, Milano, 1980, vol. II, p. 3 ss. (dell'estratto); P. LOMBARDÍA, *Legge, consuetudine e atti amministrativi nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Il nuovo Codice di diritto canonico*, a cura di S. FERRARI, Bologna, 1983, p. 80 ss.

b) che in ogni caso il giuramento promissorio è un istituto di diritto generale (non è stato scoperto dall'*Opus Dei*; questa Prelatura, del resto, non chiede ai suoi fedeli né voti né giuramenti promissori), regolato dai can. 1200-1204 del Codice di diritto canonico e, in termini pressoché identici, dai can. 1317-1321 del Codice del 1917; nel diritto canonico classico dal tit. XXIV (*de iureiurando*) del l. II delle *Decretali* di Gregorio IX e dal tit. XI l. II del *Liber sextus* di Bonifacio VIII. Tale giuramento era peraltro conosciuto e regolato già nel primo millennio della vita della Chiesa, come ampiamente si evince dalla *quaestio* IV della C. XXII del *Decreto* di Graziano, secondo principi che hanno attraversato i secoli e sono stati accolti dal legislatore contemporaneo. Fra tali principi quello (e qui preme specialmente richiamarlo) secondo il quale il giuramento promissorio segue la natura e le condizioni dell'atto cui è unito (can. 1201 § 1); che se questo atto è dannoso ad altri o è pregiudizievole al bene pubblico o alla salvezza delle anime, non solo l'atto non acquista maggiore fermezza per il giuramento che gli si unisce (can. 1201 § 2), ma questo deve essere ritenuto illecito (*ex* can. 1199 § 1; e cfr., ad esempio, per il diritto classico c. 6,16,18 C. 22 q. 4: « Non est observandum iuramentum, quo malum incaute promittitur »);

c) che dunque un giuramento volto a scopi illeciti, come sarebbe senza ombra di dubbio quello di eludere legittime norme della società civile, è illecito nell'ordinamento canonico, ancor prima che in quello civile, e « non est observandum ».

II. L'*Opus Dei* E IL DIRITTO DELLO STATO

Nell'ordinamento dello Stato, natura, finalità, norme statutarie, diritti e doveri dei fedeli della Prelatura *Opus Dei* altri non possono essere, quando ovviamente la legge consentisse di prenderli in considerazione, che quelli configurati nell'ordinamento canonico.

Orbene: ci troviamo ben lontani, anzi agli antipodi, di quel regime giuridico erroneamente rappresentato da una parte della stampa, che ha acceso le preoccupazioni di alcuni onorevoli parlamentari.

Certo è che per nessuno degli aspetti sopra puntualmente riferiti può essere richiamata la legge del 25 gennaio 1982 n. 17 (in particolare l'art. 1 della stessa): non ci troviamo di fronte ad un'asso-

ciazione, bensì ad un ente istituzionale facente parte della struttura costituzionale della Chiesa, che non può pertanto, per la sua stessa natura, occultare la sua esistenza; le sue finalità e le sue attività risultano per legge e non sono segrete; l'appartenenza dei fedeli (non soci, non trattandosi di associazione) alla Prelatura non è segreta, anzi è vietato dal *Codex iuris particularis* (cfr. art. 89 § 2, già citato) che i fedeli la occultino, ed essi usano dichiararla: pubblici sono i nomi dei direttori e sono pubblicati negli annuari ufficiali (27); le finalità, infine, sono di natura esclusivamente spirituale, ben diverse dunque da quelle previste e proibite dall'art. 1 della legge ora citata («interferire nell'esecuzione delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale»). Addirittura vi sono esplicite norme volte a vietare qualsiasi intervento o indicazione dei dirigenti della Prelatura ai fedeli della stessa in materia temporale.

Le caratteristiche, le finalità e le attività della Prelatura *Opus Dei* restano in definitiva del tutto estranee alle previsioni della normativa della legge n. 17 del 1982.

Ma, per le cose sentite e scritte, non può apparire superflua una ulteriore considerazione con riferimento al nostro ordinamento costituzionale.

Il potere di auto-organizzazione della Chiesa cattolica (e qui siamo al livello della sua costituzione gerarchica) rientra in quell'ordine spirituale per il quale la Chiesa stessa è stata dichiarata indipendente e sovrana dall'art. 7 1° co. della Costituzione. Indipendenza e sovranità che lo Stato si è poi impegnato concordatariamente a rispettare con l'art. 1 dell'Accordo di villa Madama; mentre, com'è noto, ha voluto inoltre assicurare alla Chiesa cattolica, nell'art. 2 del medesimo Accordo, «la libertà d'organizzazione».

V'è però un aspetto a mio parere assai più rilevante nell'ordinamento dello Stato di quello, pur importantissimo, rappresentato dalla garanzia costituzionale alla Chiesa cattolica e al suo potere di auto-organizzazione. È l'aspetto della libertà religiosa: la prima storica-

(27) Cfr. *Annuario Pontificio* 1986, p. 1029; *Annuario cattolico d'Italia*, 1984/85, p. 24.

mente di tutte le libertà, come ricordava F. Ruffini (28); per la tutela della quale tutti, credenti e non credenti (perché anche questi sono a pari titolo tutelati), dovrebbero avere particolare sensibilità.

Questa libertà, che lo Stato italiano si è sentito di garantire a « tutti » (art. 19 Cost.), configura — com'è noto — un diritto pubblico soggettivo che può dall'individuo essere fatto valere anche nei confronti dello Stato stesso e dei suoi organi: può essere adita l'autorità giudiziaria avverso un provvedimento amministrativo che lo ledesse e, se a lederlo fosse una disposizione di legge, si potrebbe cercare di farne dichiarare, nelle forme dovute, l'illegittimità costituzionale.

È stato chiesto da qualche parlamentare l'elenco dei soci (*rectius*: dei fedeli) della Prelatura *Opus Dei*.

È, sia detto per inciso, come se si chiedesse l'elenco dei fedeli di una parrocchia o di una diocesi, trattandosi in questi come nel caso che ci occupa di organismi istituzionali pubblici della Chiesa cattolica. Non esistono, come tutti sanno, elenchi degli aderenti alle strutture istituzionali, così dello Stato come della Chiesa; strutture che sono individuate e individuabili attraverso i loro organi rappresentativi e di governo. Nessuna norma impone a siffatte strutture (e neppure agli enti di natura associativa, riconosciuti o non riconosciuti) la compilazione e il deposito di elenchi di soci. La mancata formazione di un elenco non significa, ovviamente, che gli aderenti alle strutture istituzionali di un ordinamento non siano noti o che non possano essere facilmente individuati, o che un elenco, volendo, non si possa fare.

Il punto è se siano consentite dal nostro ordinamento costituzionale indagini di siffatto tipo sull'appartenenza o non appartenenza confessionale, sulle opzioni religiose da ciascun cittadino compiute (o non compiute) in attuazione del diritto di libertà religiosa solennemente garantito dall'art. 19 della nostra Carta fondamentale, e se, ancor più in generale, dall'appartenenza confessionale o dall'opzione religiosa possano essere tratte conseguenze giuridiche di qualsivoglia tipo, sia nei rapporti privatistici, sia nei rapporti di lavoro e nel pubblico impiego, all'interno dell'ordinamento dello Stato;

(28) F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, p. X.

conseguenze alle quali, specificamente nel pubblico impiego, dovrebbero alla fin fine mirare le indagini richieste dagli onorevoli interpellanti.

La risposta, data in aderenza alla migliore dottrina costituzionalistica ed ecclesiasticistica in materia (29), è recisamente negativa.

Possono certo essere condotte indagini di natura statistica per accertare le dimensioni del fenomeno religioso in generale, sì da consentire alle autorità dello Stato di avere elementi per governare. Si può dare ai cittadini la facoltà di indirizzare le scelte del governo in materia con opportune dichiarazioni (facoltà, ad esempio, prevista nelle leggi n. 206 e 222 del 20 maggio 1985 per il riparto dell'8 per mille delle entrate IRPEF, ai fini della destinazione di tale somma o di parte di essa all'Istituto centrale per il sostentamento del clero). Tutto ciò è però lasciato alla libera determinazione e collaborazione del soggetto. Ma non si può costringere un cittadino, neppure indirettamente, quale che sia la sua condizione economica o sociale, la sua posizione o funzione all'interno della compagine statale, a dichiarare la sua appartenenza confessionale o la sua opzione religiosa (30).

Una volta chiarito che la Prelatura personale, e specificamente la Prelatura personale *Opus Dei*, rappresenta un fenomeno dell'autoorganizzazione della Chiesa a livello costituzionale, mirante a scopi esclusivamente spirituali e pastorali, secondo strutture organizzative pubbliche, per sua stessa natura volto ad essere manifestato pubblicamente sia nel suo insieme sia nei singoli fedeli della Prelatura; e dunque un fenomeno di natura esclusivamente religiosa, sotto ogni aspetto lecito per l'ordinamento dello Stato; sarebbe censurabile sotto il profilo delle garanzie costituzionali apprestate dallo stesso ordinamento statale al fenomeno religioso, individualmente o collettivamente vissuto, il comportamento dell'autorità statale, nei suoi organi centrali o periferici, mirante ad indagare o a sindacare l'atto di adesione a tale struttura della Chiesa, concreta manifestazione dell'esercizio della libertà religiosa garantita dalla nostra Costituzione.

(29) Cfr. per tutti sul punto, ampiamente, F. FINOCCHIARO, *Sub art. 19*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, vol. II. *Rapporti civili*, Bologna-Roma, 1975, p. 448-455.

(30) Cfr. F. FINOCCHIARO, *op. cit.*, *loc. cit.*, p. 463 e ivi nota 1.

È appena il caso di dire che il fatto che all'autorità dello Stato non siano attribuiti poteri d'indagine sull'appartenenza e sulle opinioni religiose del cittadino, non trasforma il fenomeno considerato, per sua natura pubblico, in segreto, né impedisce ai cittadini fedeli di manifestare all'esterno la loro credenza religiosa e di farne propaganda, aderendo anche alle strutture istituzionali delle confessioni cui appartengono, perché tali facoltà rientrano appunto nel diritto di libertà religiosa, tutelato dall'art. 19 della Costituzione.

GAETANO LO CASTRO

Ord. di diritto canonico

nell'Università di Roma «La Sapienza»

APPENDICE

Comunicati ufficiali della Segreteria dell'*Opus Dei* in Italia.

Roma, 11 febbraio 1986

In riferimento alla pubblicazione di un articolo di G. Zizola sul settimanale *Panorama* del 16 febbraio '86 la Segreteria dell'*Opus Dei* in Italia, dispiacendosi per la leggerezza con cui sono trattati temi che meritano oggettività e ponderazione, si vede obbligata a precisare quanto segue:

1) L'articolo cade in numerosi errori che manifestano una notevole ignoranza dei fatti, molti di essi facilmente verificabili, come ad esempio i seguenti:

— il Centro Accademico Romano della Santa Croce non pubblica alcuna rivista e il numero dei suoi alunni è di 118;

— il Rettore dell'Università Cattolica di Milano non è membro dell'*Opus Dei*;

— la Prelatura *Opus Dei* non ha avuto alcun ruolo — né poteva averlo, perché non è questo il suo fine — nell'organizzazione del recente convegno sulla Chiesa e il mondo economico;

— nemmeno ha fatto alcunché per ottenere la direzione di *Avenire*, e nulla poteva fare per ottenerla, perché la Prelatura non dirige mai giornali o riviste.

2) Questa Segreteria segnala anche, tra le altre cose già ripetutamente affermate dall'*Opus Dei*, in Italia e in tutto il mondo, che:

a) non esiste alcun obbligo — né per i sacerdoti né per i laici — di mantenere il segreto o riserva alcuna sull'appartenenza all'*Opus Dei*;

b) la Prelatura *Opus Dei* non esercita alcun tipo di controllo sulle attività dei propri membri nel campo temporale (professionali, culturali, politiche, economiche, ecc.), né potrebbe farlo, dato che la giurisdizione del Prelato non

riguarda tali materie (cfr. Costituzione Apostolica *Ut sit*, III; Dichiarazione *Praelaturae Personales*, II, d, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2.5.83);

c) la Prelatura *Opus Dei* non interviene in attività imprenditoriali, finanziarie, ecc., né le controlla.

d) Le attività apostoliche — educative e assistenziali — di cui la Prelatura ha soltanto la responsabilità dottrinale e formativa, come recentemente affermava il Prelato dell'*Opus Dei*, « utilizzano i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dai membri dell'*Opus Dei*, e dai nostri cooperatori e amici, anche non cattolici, i quali mantengono la proprietà e l'amministrazione di tali mezzi » (*Corriere della Sera*, 7 dicembre 1985).

e) Non vi è mai stata la benché minima relazione tra la Prelatura *Opus Dei* e il Banco Ambrosiano o il signor Roberto Calvi; la Rumasa, ecc. Affermazioni di questo tipo deformano l'immagine reale dell'*Opus Dei*, mescolandola con attività alle quali è completamente estranea, e manifestano un ostinato e sospetto impegno a presentare all'opinione pubblica la Prelatura come qualcosa che esiste soltanto nell'immaginazione di coloro ai quali danno fastidio le realtà chiare e meridiane che il Signore promuove nella sua Chiesa.

3) Per rettificare almeno i principali aspetti giuridici che risultano deformati nell'articolo, la Segreteria dell'*Opus Dei* in Italia precisa che :

a) tutti i Vescovi delle Chiese particolari nel cui territorio lavora la Prelatura — sempre con la loro approvazione espressa — posseggono un esemplare completo del Codice del Diritto Particolare dell'*Opus Dei*;

b) come è stabilito nella già citata dichiarazione della Santa Sede *Praelaturae Personales* (I, b, e c; II, b) i laici dell'*Opus Dei* sono incorporati alla Prelatura;

c) gli unici testi legali mediante i quali è retta la Prelatura *Opus Dei* sono le norme del Diritto Generale, la Costituzione Apostolica *Ut sit*, con la Dichiarazione *Praelaturae Personales* e il Codice del Diritto Particolare dell'*Opus Dei*: in nessuno di tali testi compaiono le citazioni che G. Zizola utilizza per fondare le sue informazioni sull'*Opus Dei*, che devono pertanto considerarsi prive di fondamento.

Roma, 24 febbraio 1986

In relazione a un articolo apparso sul numero de *L'Espresso* di questa settimana, la Segreteria dell'*Opus Dei* per l'Italia ribadisce che :

1) come già affermò ieri all'annuncio del servizio, non esiste né mai è esistito nessuno statuto segreto dell'*Opus Dei*.

2) Gli unici Statuti vigenti che reggono l'*Opus Dei* sono stati dati dalla Santa Sede all'atto della sua erezione in Prelatura. Il testo completo, che consta di 185 articoli, lo hanno tutti i Vescovi delle Diocesi in cui si trovano Centri dell'*Opus Dei*.

3) In questi Statuti (articolo 89 § 2) si stabilisce che i membri dell'*Opus Dei* non debbono nascondere la loro appartenenza alla Prelatura. Sin dall'inizio dell'Opera il Fondatore ha scritto ed insegnato che lo spirito dell'*Opus Dei* rifugge completamente dal segreto e dalla segretezza.

4) Per disposizione del 2 agosto 1950, la Santa Sede concesse al Fondatore dell'*Opus Dei* la facoltà di apportare « i cambiamenti, i completamenti e i chiarimenti » al testo degli Statuti del 1950, che considerasse opportuni o utili alla evoluzione e necessità dell'*Opus Dei*. Servendosi di questa facoltà, il Servo di Dio Mons. Escrivà rielaborò gli Statuti a cominciare dello stesso anno 1950, introducendo ampi cambiamenti e modifiche successivamente comunicati alla S. Sede, che li approvò. Si pervenne poi alla profonda revisione fatta dal Fondatore e dal Congresso Speciale dell'*Opus Dei* nel 1969, le cui linee maestre furono ugualmente presentate alla S. Sede.

5) Essendo notorio che il Diritto Particolare dell'*Opus Dei* era in via di revisione dal 1950, non si comprende come nell'articolo de *L'Espresso* si possano presentare come vigenti nell'*Opus Dei* norme che o non esistono o già da molti anni sono superate. È assolutamente falso pertanto dire che è in vigore quel Codice.

6) Ciò che è presentato come una sensazionale novità ripete, inoltre, una vecchia disinformazione già apparsa in Francia nel 1970, chiaramente smentita con una comunicazione a *Les Informations Catholiques Internationales* (agosto 1970), che è perfettamente applicabile al caso presente. In essa si legge: « i pretesi testi di queste Costituzioni sono presentati in modo frammentario e unilaterale, privandoli così del loro valore e significato autentici, talché restano squalificati i giudizi personali fondati su tali testi ».

7) Questa Segreteria deplora inoltre il tono insultante ed intimidatorio dell'articolo: si conferma l'impressione che sortite come quelle de *L'Espresso* tradiscano l'insofferenza di alcuni ambienti per la testimonianza di vita cristiana e per la vitalità dei cattolici che si sforzano di essere coerenti con il Magistero della Chiesa.

Roma, 13 marzo 1986

La Segreteria dell'*Opus Dei* per l'Italia ribadisce quanto già detto in due precedenti comunicati (11 e 24 febbraio), nonché nelle dichiarazioni rilasciate all'*ANSA* nei giorni scorsi dal Vicario Regionale.

La Prelatura *Opus Dei* ha natura e fini esclusivamente spirituali (art. 2 dei suoi Statuti). Tutti i suoi membri sono tenuti al pieno rispetto delle leggi civili (art. 3 § 2); godono della stessa piena libertà di cui godono tutti i cittadini cattolici, dovendosi le autorità della Prelatura astenersi dal dare ogni e qualsivoglia consiglio in materia professionale, sociale, politica, ecc. (art. 88, § 3). È vietata assolutamente la clandestinità e ogni segreto per i medesimi fedeli della Prelatura *Opus Dei* (art. 89, § 2). Gli Statuti da cui sono tratte queste citazioni sono gli unici assegnati dalla Chiesa alla Prelatura *Opus Dei*. Essi hanno la pubblicità prevista dalla normativa canonica. Ne sono in possesso integrale tutti i Vescovi nei cui territori sono stati eretti Centri dell'*Opus Dei*, e sono consultabili presso l'autorità competente (Sacra Congregazione per i Vescovi).

Ipotesi e interrogativi sollevati da alcuni parlamentari si riferiscono a una immagine totalmente deformata dell'*Opus Dei*. La realtà della Prelatura *Opus Dei* è, grazie a Dio, del tutto diversa.

Roma, 23 maggio 1986

L'immagine che l'ennesimo servizio dell'*Espresso* (25 maggio 1986) vorrebbe dare della Prelatura *Opus Dei* è totalmente deformata dall'ottica in cui gli autori si muovono, oltre che da numerosi errori di diritto e di fatto.

L'editorialista — bontà sua — concede anche ai membri dell'*Opus Dei* di poter godere dei diritti civili e, mentre invoca il dovere di informare e di essere informati, purtroppo dà un nuovo esempio di disinformazione: non c'è altro termine per qualificare l'iniziativa dell'*Espresso* che, mutilando un fenomeno squisitamente ecclesiale della sua stessa ragion d'essere, prescindendo in partenza dalle vere e uniche finalità — esclusivamente spirituali e apostoliche — della Prelatura *Opus Dei*, così come delle sue attività, crea un fantasma che nulla ha a che vedere con la realtà, e pertanto con l'informazione. Vengono adoperati testi mutili e deformati, isolati dal contesto, tratti da documenti non vigenti; e vengono sistematicamente ignorati dai servizi dell'*Espresso* le dichiarazioni fatte dal Vicario per l'Italia e dall'Ufficio Informazioni dell'*Opus Dei*.

Che succederebbe se si facesse un'analoga operazione con qualsiasi istituzione cattolica, o addirittura con la stessa Chiesa? evidentemente il risultato ottenuto — completamente falso — sarebbe suscettibile di ogni interpretazione e manipolazione.

È stato già più volte ripetuto che gli unici Statuti dell'*Opus Dei* sono quelli sanciti dalla S. Sede: il *Codex iuris particularis* della Prelatura — istituzione giurisdizionale gerarchica della Chiesa —, che esclude tassativamente qualsiasi interferenza delle autorità della Prelatura nelle questioni di ordine professionale dei suoi fedeli: la giurisdizione delle autorità della Prelatura è strettamente limitata a quelle materie (di carattere ascetico, formativo e apostolico) che ne costituiscono i fini. La Prelatura fornisce ai suoi fedeli e a quanti altri desiderino essere aiutati nella loro vita cristiana la sua spiritualità laicale, fondata sulla santificazione del lavoro, qualunque esso sia. Insegna che il lavoro dev'essere compiuto in prospettiva soprannaturale: in tale prospettiva l'importanza del lavoro dipende dall'amore di Dio che vi si mette: « Che cosa importa a me che uno sia ministro o spazzino — diceva Mons. Escrivà — quello che mi importa è che si santifichi nel suo lavoro ».

I fedeli dell'*Opus Dei* — come ogni cittadino cattolico — sono completamente liberi nel loro lavoro e nel loro agire professionale, sociale, economico, politico, ecc. Non ha senso attribuire alla Chiesa, o alla Diocesi di appartenenza, alla parrocchia, ecc. i meriti, i demeriti, i successi professionali, le iniziative imprenditoriali, ecc. di un cattolico. Parimenti fuori luogo è tirare in ballo la Prelatura *Opus Dei* nel far riferimento alla libera azione di un suo fedele laico nei campi sopradetti. Anche i legami che uniscono fra di loro i fedeli della Prelatura non sono di « spirito di corpo » o di aiuto umano. Oltre a riunirsi per ragioni di formazione spirituale e dottrinale, spesso si adoperano per dar vita, assieme a tante altre persone che non appartengono all'*Opus Dei*, a iniziative di tipo educativo, caritativo, assistenziale, ecc. che contribuiscano a risolvere cristianamente alcuni dei problemi che riguardano la nostra società. La mentalità laicale, che caratterizza i fedeli della Prelatura, li porta a tenere sempre presente questo insegnamento del Fondatore: « essere sufficientemente onesti da addossarsi personalmente il peso delle proprie responsabilità; essere sufficientemente cri-

stiani da rispettare i fratelli nella fede che propongono — nelle materie opinabili — soluzioni diverse da quelle che sostiene ciascuno di noi; essere sufficientemente cattolici da non servirsi della Chiesa, nostra Madre, immischiandola in partigianerie umane » (*Colloqui con Mons. Escrivà*, n. 117).

È stato già più volte ricordato che l'*Opus Dei*, per volontà espressa del suo Fondatore, rispecchiata negli Statuti della Prelatura, non possiede né dirige società editoriali, attività del tutto lecite e oneste, e anche lodevoli, alle quali altre istituzioni cattoliche si dedicano con ottimo spirito e con impegno meritevoli di ogni stima e apprezzamento. Tantomeno la Prelatura *Opus Dei* possiede o dirige o controlla, perché, come si è detto, esula dalle sue finalità e dalle sue competenze, attività commerciali o industriali di qualunque genere.

L'*Espresso* parla più volte di « società ausiliarie » che non esistono. « Le attività apostoliche dell'*Opus Dei* utilizzano — come ha dichiarato il 17 dicembre 1985 mons. Alvaro del Portillo al *Corriere della Sera* — i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dai membri dell'*Opus Dei* e dai nostri operatori amici, anche non cattolici, i quali mantengono la proprietà e l'amministrazione di tali mezzi ». Pertanto in nessun caso si può dire che sono dell'*Opus Dei* le società citate dall'*Espresso*.

Le valutazioni di ordine economico che l'articolaista attribuisce alla Prelatura sono semplicemente fantasiose.

Il fatto di collegare un insieme di nomi, di persone e di enti, associandoli genericamente all'*Opus Dei*, e all'*Opus Dei* riferendo ogni loro operato, è un ulteriore esempio della linea di disinformazione voluta dall'*Espresso*.